

Ambiente. Le novità previste dal Dm 161/2012

Via libera al riutilizzo delle terre da scavo derivanti dai cantieri

In vigore il regolamento che consente di impiegare i residui come «sottoprodotti»

PAGINA A CURA DI Paola Ficco

Dopo la pausa del fine settimana, oggi la riapertura dei cantieri si svolge all'insegna di una grande novità: l'applicazione del Dm 10 agosto 2012, n. 161 (in vigore da sabato 6 ottobre). Si tratta del regolamento che detta la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo che - se gestite a particolari condizioni - sono considerate sottoprodotti da riutilizzare anziché semplici rifiuti da portare in discarica. Una disciplina attesa da molto tempo.

Da sabato scorso è abrogato l'articolo 186 del Codice ambientale, come previsto dall'articolo 49, legge 27/2012. Tuttavia, per i progetti con una procedura in corso ai sensi dell'articolo 186, entro il 4 aprile 2013, sarà possibile presentare il piano di utilizzo previsto dal nuovo regolamento, al fine di poter godere del particolare regime di favore ora introdotto (articolo 15). Altrimenti, senza il piano, i progetti saranno terminati secondo la procedura prevista dall'abrogato articolo 186. L'autorità competente è quella che autorizza la realizzazione dell'opera o, a seconda dei casi, quella che concede la Via o l'Aia.

Anche se nel titolo si riferisce alle terre e rocce da scavo, il regolamento ha una portata ben più vasta poiché (articolo 3) si applica alla gestione dei materiali da scavo cioè suolo o sotto-suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizza-

zione di un'opera. Ad esempio, il decreto cita: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, eccetera); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, eccetera); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, eccetera) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intermassa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Il regolamento, invece, non si applica ai rifiuti provenienti dalla demolizione degli edifici o di altri manufatti preesistenti.

Il materiale da scavo può essere un sottoprodotto solo se rispetta una serie di condizioni, tra le quali:

- deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
- deve essere riutilizzato nel-

l'esecuzione della stessa o di un'altra opera.

In ogni caso, il materiale non deve subire alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (i criteri sono indicati nell'allegato III) e deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale presenti nell'allegato IV.

Il piano di utilizzo del materiale da scavo è fondamentale poiché è il documento che prova la sussistenza delle condizioni che il nuovo regolamento richiede affinché il materiale passi dallo status giuridico di rifiuto a quello di sottoprodotto. L'allegato VI reca lo schema dello specifico documento di trasporto mentre l'avvenuto utilizzo del materiale è attestato con la dichiarazione di cui all'allegato VII.

La nuova disciplina è sicuramente più favorevole alle imprese rispetto al pregresso sistema. La corte di Cassazione, però, con sentenza 31 agosto 2012, n. 33577 ha ritenuto che l'articolo 186 Codice ambientale ha natura di «norma temporanea»; quindi, ai sensi dell'articolo 2 del Codice penale, la relativa disciplina si applica «in ogni caso» ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Per la Cassazione «non sarebbe, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative» che erano inesistenti all'epoca della loro produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «piano» in sintesi



CONTENUTI E OBIETTIVI



Il piano di utilizzo deve dimostrare la sussistenza delle condizioni previste affinché un materiale di scavo perda la qualifica giuridica iniziale di rifiuto e acquisisca quella di sottoprodotto. È firmato dal legale rappresentante

della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Definisce la durata di validità del piano. Alla scadenza del piano o in caso di sua violazione, i materiali tornano a essere rifiuti

COMPILAZIONE



Il piano va redatto in modo conforme all'allegato V al Dm 161/2012. Le integrazioni possono essere chieste entro 30 giorni dalla presentazione. Salvo deroghe motivate

i lavori iniziano entro due anni dalla presentazione. Un nuovo piano con validità di un anno può essere ripresentato nei due mesi precedenti la scadenza

PRESENTAZIONE



È presentato - anche in forma telematica - dal proponente dell'opera all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera

o in fase di approvazione del progetto definitivo. Ove l'opera sia oggetto di Via, il piano va presentato prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE



Se il materiale non è contaminato, l'autorità competente - entro 90 giorni dalla presentazione - approva il piano o lo rigetta. In caso di diniego il proponente può presentare un nuovo piano. L'autorità competente può

chiedere all'Arpa entro 30 giorni dalla presentazione di verificare, a spese del proponente, la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 al Dm 161/2012 che l'Arpa accerterà entro 45 giorni

CONTAMINAZIONE «NATURALE»



Se l'opera si realizza in un sito oggetto di contaminazione «naturale», dopo aver segnalato all'Autorità il superamento dei valori di riferimento, il proponente presenta un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere cui

viene data esecuzione in contraddittorio con l'Arpa. In base a tali valori si presenta il piano di utilizzo. Se il materiale va in sito diverso rispetto a quello di produzione, il sito d'arrivo dovrà avere caratteristiche analoghe per tutti i parametri superati nel sito di produzione

CONTAMINAZIONE «ANTROPICA»



Se il sito di produzione è soggetto a bonifica o ripristino ambientale, su richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 al Dm 161/2012 sono

individuati dall'Arpa. Entro 60 giorni dalla richiesta l'Arpa comunica i risultati. In caso di esito positivo il proponente può presentare il piano di utilizzo

I riporti. Semplificazione da potenziare

Alle Pmi conviene trattare i materiali come «rifiuti»

■ Il regolamento 161/2012 era atteso da tempo in molti grandi cantieri italiani: dalla variante di valico all'Expo milanese, dall'alta velocità di Firenze alla Torino-Lione e così via. Tuttavia, se per i grandi cantieri il complesso sistema che ne deriva può essere attuato abbastanza facilmente, le piccole imprese potrebbero, invece, avere più di un problema (anche per il trasporto) e potrebbero ritenere più conveniente continuare a trattare i materiali come rifiuti.

Il Dm 161/2012 abbozza anche una disciplina dei materiali di riporto di origine antropica – derivanti da scavo, da demolizioni e così via – che si possono presentare frammisti a suolo e sottosuolo. È quello dei riporti, dall'avvento del Codice ambientale, uno dei principali problemi dei cantieri italiani. La recente interpretazione autentica di cui all'articolo 3, legge 28/2012 li qualifica come matrici ambientali al pari del suolo. Secondo il nuovo regolamento i riporti, se frammisti al terreno naturale in quantità fino al 20% in massa (ma il decreto nulla dispone in ordine a come debbano essere effettuate le misurazioni, rendendosi sul punto quasi inutile) sono considerati alla stregua del terreno naturale e gestiti con il piano di utilizzo. Invece, la quota di riporti in esubero rispetto al 20%, in assenza di una precisa indicazione in tal senso nell'ambito del nuovo Dm, potrebbe essere considerata come rifiuto; semmai, gestibile come sottoprodotto nel rispetto dell'articolo 184-ter, comma 1, Codice ambientale (assai più gravoso e incerto rispetto al siste-

ma del piano di utilizzo). Ferma restando la singolarità di tale disposizione, resta comunque il problema di capire se essa si applichi solo ai riporti che escono dal cantiere oppure anche a quelli che rimangono al suo interno (articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del Codice ambientale), i quali, a rigore, in quanto assimilati al "suolo", ove contaminati, sono oggetto di bonifica.

Tale distinzione sarebbe quantomai opportuna per evitare un inutile quanto dannoso spostamento di tali materiali in giro per l'Italia (e non solo) nei casi in cui i materiali di riporto siano destinati, ove necessario previa bonifica, a rimanere in sito e in tal caso (in quanto assimilati al suolo) già esclusi dalla definizione di rifiuto. Di entrambe le problematiche, il Governo sembra essersi reso conto; e infatti, nel disegno di legge sulle semplificazioni che l'Esecutivo sta predisponendo sono previsti appositi articoli per risolvere oltre al problema dei cantieri di piccola dimensione (cioè quelli ove la produzione di materiale non superi i 6 mila metri cubi) anche quello della corretta disciplina dei riporti. Quelli che restano nel cantiere (articolo 185, comma 1, lettere b) e c) Codice ambientale con ciò superando anche il nuovo regolamento) sarebbero da considerare come "suolo" a prescindere dalle percentuali di materiale frammisto, mentre la soglia del 20% prevista dal nuovo Dm 161/2012 continuerebbe ad applicarsi solo ai materiali di riporto destinati a essere recapitati fuori dal cantiere (articolo 185, comma 4, Codice ambientale).